

STATUTO
FONDAZIONE MINA E CESARE MICHELI

Titolo 1

Disposizioni Generali

Capo I

Origine e Costituzione

Art. 1

Denominazione ed origini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 16 e 17, L. R. Umbria 28 novembre 2014, n. 25, è costituita la Fondazione "Cesare e Mina Micheli", senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa trae origine dalla trasformazione dell'Ipab "Istituzione Cesare e Mina Micheli". Quest'ultima succede, per effetto di fusione, Istituti Civili Riuniti di Beneficenza e alla Fondazione Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli.

All'atto della creazione della nuova Fondazione, avente il principale scopo di far rivivere, attualizzandole, le finalità degli Enti morali già esistenti, occorre, in questa sede, se pur per brevi cenni, menzionare le loro origini e i loro fini.

A) ISTITUTI CIVILI RIUNITI DI BENEFICENZA di Spoleto comprendevano, oltre all'Ospedale civile le seguenti Opere Pie:

- 1) Brefotrofio S. Carlo;
- 2) Orfanotrofio Pasquale Moretti;
- 3) Convitto Spada;
- 4) Conservatorio dello Spirito Santo;
- 5) Asilo delle pericolanti;
- 6) Conservatorio della Passione;
- 7) O.P. Benedetti;

il BREFOTROFIO S. Carlo istituto che sin dal 1254 aveva lo scopo di mantenere ed assistere fanciulli abbandonati;

l'ORFANOTROFIO PASQUALE MORETTI istituto che nel 1830 aveva lo scopo di ricoverare e mantenere i fanciulli poveri, orfani, facenti capo all'Arcidiocesi di Spoleto;

il CONVITTO SPADA istituto per disposizione testamentaria del canonico Don Stefano Spada il 17.02.1834 ed aveva per scopo di raccogliere giovani poveri e di provvedere alla loro istruzione scolastica;

il CONSERVATORIO DELLO SPIRITO SANTO trae origine da Mons. Castrucci Vescovo di Spoleto e dal testamento di Bernardino Tempestini del 17.02.1680 ed aveva come finalità l'istruzione delle giovani fanciulle di Spoleto;

l'ASILO DELLE PERICOLANTI istituto con disposizione testamentaria di Agata Mimi, vedova Pasquale Moretti in data 02.09.1854 e da manifestazione degli eredi fidu-

ciari di Mons. Luigi Profili e D. Francesco Maria Bellini, risultante da atto Pubblico del 05.01.1857. Lo scopo dell'ente era quello di raccogliere educare ed istruire povere giovani della città di Spoleto che si trovavano abbandonate a loro stesse ed in pericolo di disonore e depravazione;

il CONSERVATORIO DELLA PASSIONE si identifica per origine e scopo all'Asilo delle Pericolanti;

l'O.P. BENEDETTI istituita nel 1852 con scopo di educare e mantenere in uno degli Istituti della città, ragazze povere della città di Spoleto e dell'Arcidiocesi;

B) la FONDAZIONE intitolata a nome di MINA E CESARE MICHELI fu istituita nel Comune di Spoleto per mandato testamentario del Senatore Prof. Cesare Micheli con testamento pubblicato in Roma il 27.02.1943, ed aveva come finalità la creazione e l'esercizio di una Casa della Madre e del Fanciullo per l'assistenza delle madri bisognose e l'educazione e la cura dei fanciulli Spoletini poveri e bisognosi.

Ai sensi dell'Art. 62 della Legge 6972/1890, rispettivamente con deliberazione n. 131 del Consiglio Comunale, Delibera del 30/11/2007 del Consiglio Della Fondazione "Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli", e con delibera n. 8 del 30/11/2007 del Commissario Straordinario degli I.C.R.B. è STATA DISPOSTA LA FUSIONE DI TALI Enti, dando origine all'IPAB "Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli".

Art. 2

Qualificazione giuridica, durata, sede e ambito territoriale

1. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato disciplinata dalle disposizioni del Libro I del Codice civile.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Sede legale della Fondazione è in Via S. Carlo n. 13 - Spoleto (PG). L'organo di amministrazione potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.
4. La Fondazione persegue le proprie finalità principalmente nel Comune di Spoleto e, comunque, nell'ambito del territorio della Regione Umbria.

CAPO II

Scopi, principi ed ambiti di intervento

Art. 3

Scopi Istituzionali

1. La Fondazione si propone, all'interno del sistema integrato di servizi ed interventi sociali territoriali, di perseguire finalità nel campo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Istituzione dalle quali

trae origine, con particolare riferimento a:

- servizi relativi alle aree infanzia e adolescenza (con prevalenza di servizi per la prima infanzia, di animazione e strutture di accoglienza)
- servizi di integrazione socio-sanitaria (con prevalenza dei servizi/interventi rivolti a cittadini e famiglie in condizioni di disabilità, non autosufficienza e disagio sociale).

A tale scopo, la Fondazione promuove, sostiene e gestisce strutture, servizi ed ogni intervento utile a rispondere ai bisogni emergenti, così come individuati nella programmazione territoriale condivisa.

2. La Fondazione, in continuità con le finalità delle IPAB da cui deriva, opera per il miglioramento della qualità della vita, del benessere e della convivenza sociale e per la piena inclusione ed integrazione sociale di tutte le componenti della Comunità, ivi comprese le risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi, impegnandosi nella valorizzazione dell'aggiornamento, nella formazione e nella promozione di iniziative di studio e di ricerca, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

3. L'accesso ai servizi e alla attività assistenziali della Fondazione avviene secondo la normativa e i regolamenti vigenti, ed in forma coordinata con i servizi territoriali di riferimento.

4. La Fondazione può svolgere attività connesse ai propri scopi istituzionali di natura accessoria e complementare. La Fondazione può, inoltre, compiere come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.

Art. 4

Attività della Fondazione

1. In conformità a quanto previsto al precedente art. 3, la Fondazione persegue i propri scopi istituzionali attraverso:

- A) azioni di promozione e sostegno di iniziative, servizi e interventi del sistema integrato territoriale concertati nelle sedi proprie della programmazione territoriale condivisa dalle politiche sociali;
- B) la gestione dei propri servizi e propria attività a mezzo della propria struttura organizzativa o mediante affidamento, attivando tutte le forme e modalità consentite dalle normative vigenti e ponendo in essere tutti gli atti e negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, nel rispetto delle norme poste a garan-

zia della imparzialità, trasparenza ed efficienza amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

2. La Fondazione, nel rispetto delle normative vigenti, può promuovere forme di accordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione.

3. La Fondazione, può promuovere o gestire, sia in forma diretta che convenzionata, accordi con altri Enti Pubblici, con associazioni, anche di volontariato e promozione sociale, con fondazioni, con cooperative sociali, con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con istituti di istruzione e ricerca ed università.

4. In particolare, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi territoriali, anche in vista di una gestione associata degli stessi, promuove e concorre a promuovere accordi e rapporti di collaborazione con altri enti con analoghe finalità e con soggetti del terzo settore al fine di perseguire le finalità statutarie.

CAPO III

Patrimonio

Art. 5

Patrimonio e non lucratività della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo indisponibile a tutela dei terzi e da un fondo di gestione.

2. Il fondo indisponibile è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;
- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad incrementare il patrimonio.

3. Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali;
- i beni immobili di valore storico e artistico;
- i beni mobili di valore storico artistico.

4. Il fondo di gestione è costituito come segue:

- dalle rendite patrimoniali;
- dai contributi e dalle erogazioni liberali di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;

- dai proventi, lasciti, legati, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio e comunque atti di liberalità anche sotto forma di erogazione di servizi;
- da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, anche derivanti da convenzioni-contratti con gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- da contributi statali regionali comunali finalizzati all'erogazione di servizi e prestazioni di competenza istituzionale della Fondazione;
- dagli avanzi derivanti dalla gestione.

5. Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, per essere impiegate per la realizzazione degli scopi statutari di cui all'art. 3.

6. Il patrimonio può essere incrementato, integrato, trasformato a seguito e per l'effetto di lasciti e donazioni, contributi a carattere vincolato, acquisiti nell'esercizio della propria attività.

7. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

Organi di Governo

Art. 6

Denominazione organi

Sono organi della Fondazione:

- a) di governo: l'organo di amministrazione può essere costituito in forma monocratica ovvero collegiale.
- b) di controllo: il Revisore contabile.

Art. 7

L'Organo di amministrazione

1. Il governo della Fondazione è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da tre (3) componenti, compreso il Presidente, o ad un Amministratore Unico, tutti designati dal Comune di Spoleto, tra soggetti aventi requisiti previsti dalla vigente normativa per la nomina a Consigliere Comunale, le cui designazioni vengono comunicate alla Regione ai sensi di Legge. All'atto della designazione, il Comune decide se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio ovvero ad un Amministratore Unico per tutta la durata del mandato.

2. Nel caso di Organo di Amministrazione collegiale, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente, entro dieci giorni dalla nomina dei

suoi componenti.

3. Il funzionamento dell'Organo di Amministrazione è disciplinato dal presente Statuto e da apposito regolamento dallo stesso approvato.

Art. 8

Durata e rinnovo dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non può restare in carica più di tre mandati consecutivi.

2. Fatte salve le ipotesi di decadenza degli amministratori previste dalla legge, i componenti dell'Organo restano in carica fino alla scadenza del mandato ed entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione dell'Organo di Amministrazione nei tempi e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Sino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione resta comunque in carica l'organo di amministrazione precedente nel rispetto della normativa.

Art. 9

Adunanze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta lo richieda il bisogno e l'urgenza e comunque almeno due volte all'anno in occasione dell'esame e dell'approvazione del bilancio e del Conto Consuntivo.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in forma elettronica, firmato dal Presidente, nel caso di Organo collegiale e dall'Amministratore Unico nel caso di organo monocratico, e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima, in caso d'urgenza.

Art. 10

Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione in forma collegiale

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno 2 (due) tra i componenti del Consiglio compreso il Presidente. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, per alzata di mano, ed ove trattasi di valutazioni riguardanti persone, a scrutinio segreto.

Art. 11

Deliberazione dell'Organo di Amministrazione in forma monocratica

Di tutte le deliberazioni dell'Amministratore Unico sarà tenuto apposito verbale.

Art. 12

Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione della Fondazione, al fine di garantire il corretto e adeguato perseguimento degli scopi statutari.

2. Nello specifico, spetta all'Organo di amministrazione deliberare:

- a) le proposte di modifica ed integrazione del presente Statuto;
- b) l'approvazione dei Regolamenti;
- c) la dotazione organica della Fondazione;
- d) l'affidamento dei servizi finanziari;
- e) l'approvazione del Bilancio preventivo, del rendiconto di esercizio e la destinazione degli eventuali utili conseguiti;
- f) l'approvazione dell'acquisto e delle alienazioni sui beni mobili e immobili;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, assistenza legale e tutela degli interessi della Fondazione;
- h) la nomina del Revisore dei Conti;
- i) l'istituzione dei nuovi servizi;
- l) l'eventuale nomina del Direttore.

Art. 13

Dimissioni, decadenza e revoca dell'Organo di Amministrazione


1. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e irrevocabili.

2. In caso di dimissioni dell'Amministratore Unico ovvero di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, la Fondazione deve attivare le procedure necessarie per la surroga dell'amministratore, con formale richiesta al Sindaco del Comune di Spoleto.

3. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

4. Nel caso di Organo in forma collegiale, la decadenza degli amministratori è, altresì, disposta dal Consiglio di Amministrazione per loro gravi violazioni di legge e del presente statuto, in particolare per gravi irregolarità nell'assolvimento del mandato e/o per la sussistenza di cause di incompatibilità definite dalla legislazione vigente in materia.

5. La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. Successivamente alla decadenza si attiva la procedura per la relativa sostituzione.



6. La revoca dell'Organo di Amministrazione è disposta dal Comune di Spoleto nei casi in cui lo stesso abbia perso i requisiti di legge necessari per l'elezione a consiglieri, nonché in caso di riscontrati e documentati inadempimenti che impediscono il regolare funzionamento della Fondazione. Successivamente alla revoca il Comune avvia il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 14

Il Presidente o l'Amministratore unico: competenze e funzioni

1. Il Presidente, nel caso di Organo in forma collegiale ovvero l'Amministratore Unico, nel caso di Organo in forma monocratica, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

2. Nel caso di organo di amministrazione composto in forma collegiale, al Presidente è attribuito il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- b) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi;
- c) informare il Consiglio di amministrazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate;
- d) sottoporre al Consiglio di amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che a suo giudizio apparissero di particolare problematicità o di sensibile peso economico;
- e) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
- f) promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso il Comune di Spoleto.

Art. 15

Il Vice Presidente

1. Nel caso di Organo costituito in forma collegiale, nella stessa seduta del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di inadempimento temporaneo di quest'ultimo ed esercita, altresì, le funzioni allo stesso delegate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Rimborso spese

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, ai Consiglieri o all'Amministratore unico, spetta solo il rimborso per le spese documentate.

CAPO II

Organi di Revisione Contabile

Art. 17

L'Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione è costituito in forma monocratica e il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'Organo di Revisione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari ad un anno.
4. L'Organo di Revisione svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale della Fondazione secondo le norme vigenti ed in base al regolamento di funzionamento dell'Organo, approvato dall'Organo di amministrazione.

Capo III

Vigilanza e Tesoreria

Art. 18

Vigilanza

La vigilanza sull'attività della Fondazione è esercitata dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 20, l.r. 24/2015 e ai sensi dell'art. 25 c.c..

Art. 19

Il tesoriere

La Fondazione provvederà a selezionare un istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Titolo III

Struttura Organizzativa e Personale

Capo I

Organizzazione e Personale

Art. 20

Regolamento Organizzativo

Con apposito regolamento è determinata la dotazione Organica della Fondazione; in tal caso vengono disciplinati altresì i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione, nonché il contratto collettivo di riferimento.


TITOLO IV

Norme transitorie, generali e finali

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. La Fondazione "Istituzione Sociale Mina e Cesare Micheli" subentra a tutti gli effetti nella titolarità di



tutti i rapporti giuridici facenti prima capo alla precedente IPAB.

2. Il contratto di collaborazione e le convenzioni già in essere con la precedente IPAB restano in vigore fino alla loro naturale scadenza, salve diverse pattuizioni fra le parti.

3. Nella fase immediatamente successiva alla trasformazione dell'IPAB in fondazione rimangono provvisoriamente in carica gli organi dell'IPAB. Entro 30 giorni dal riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, il Comune provvederà alle designazioni di propria competenza. I nuovi membri andranno a sostituire se diversi quelli che compongono il precedente Consiglio di Amministrazione, i quali si intenderanno pertanto decaduti.

4. Le limitazioni in ordine alla nomina dell'Organo di revisione quali previste all'art. 17 del presente statuto, troveranno applicazione a decorrere dal primo esercizio dell'Ente post trasformazione in Fondazione.

Art. 22

Modifiche dello Statuto ed estinzione

1. Al fine di essere trasmesse alla Regione Umbria, le modifiche statutarie e l'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere proposte e approvate all'unanimità dall'Organo di amministrazione.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione ovvero organizzazione avente le stesse finalità della Fondazione stessa.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme relative alle fondazioni previste dalla normativa statale e regionale in vigore.

F.TO: Valia FEDELI ALIANTI

Massimiliano ROSSI

BARBANERA Tommaso

Mascia CIOTTI teste

Emanuela PETROLLINI teste

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)